



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

# REGOLAMENTO

## per la DISTRIBUZIONE

## dell'ACQUA POTABILE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01/02/2002  
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09/02/2006  
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26/11/2006  
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 01/02/2007  
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2007  
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 11/04/2012  
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/06/2020  
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18/05/2022  
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24/04/2023

propria cura e spese a sostituire o a ritarare i complessi stessi.

Analoghe verifiche potranno essere disposte dal Comune quando ritenga esservi irregolarità di funzionamento dei misuratori.

In entrambi i casi il Comune procederà alla ricostruzione dei consumi mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto della potenzialità installata e di ogni altro elemento utile ed idoneo.

Nei casi di manomissione del contatore da imputarsi all'utente, ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal Comune sulla base di opportune valutazioni tecniche.

## **Art. 34** **Variazione di Tariffe e del Regolamento**

Il Comune si riserva la facoltà di modificare le tariffe e le disposizioni del presente regolamento senza l'obbligo di darne avviso agli utenti bastando a tale scopo la pubblicazione del provvedimento nei modi di legge.

## **Art. 35** **Fatturazione e pagamenti** *(Modificato con Del. C.C. n. 60 del 26.11.2006)*

La fatturazione è annuale; il Comune può variarne la periodicità.

Le fatture, o bollette, devono essere pagate nei termini e secondo le modalità previste dal Comune.

Il Comune può variare la forma di riscossione in qualsiasi momento.

Se il pagamento viene effettuato oltre i termini previsti, il Comune applica gli interessi nella misura prevista dal regolamento Generale delle Entrate per la tardiva riscossione di tutti i tributi dell'Ente, le spese di notifica dei provvedimenti necessari per il recupero delle somme e le eventuali maggiori spese di esazione.

Nel caso perduri il mancato pagamento delle fatture/bollette, il Comune si riserva la facoltà di sospendere, senza obbligo di preavviso, la fornitura, anche mediante l'installazione di appositi riduttori di pressione.

Per riattivare l'erogazione l'utente dovrà provvedere oltre alla regolarizzazione delle bollette morose, anche al pagamento delle spese di sospensione e riattivazione dell'utenza fissati dalle tariffe in vigore.

Trascorsi 60 giorni dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua senza che l'utente abbia provveduto a saldare la morosità, il Comune ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di revocare unilateralmente il contratto, rimanendo comunque esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o a cose che da ciò potessero derivare

In ogni caso, il Comune promuoverà le azioni del caso nelle sedi più opportune per il recupero coattivo del proprio credito, comprese le spese di sospensione ed il contributo di "cessazione" dell'utenza.

Qualora il contratto sia stato revocato, per riattivare la concessione l'utente moroso, oltre al pagamento delle spese di sospensione e riattivazione, del contributo di "cessazione" e di tutte le altre somme a credito del Comune, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto sostenendo i relativi

oneri; tale disposizione si applica anche quando la richiesta di allaccio, per la medesima unità, venga presentata da un familiare convivente o da un erede dell'utente moroso.

### **Art. 36**

#### **Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto**

Il Comune si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua potabile:

- a) quando specificatamente previsto da un contratto di tipo interrompibile;
- b) quando l'impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Comune e l'utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Comune medesimo;
- c) quando non venga regolarmente pagata la fattura;
- d) quando venga impedito l'accesso al personale del Comune per la lettura del misuratore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni;
- e) qualora la fornitura avvenga relativamente ad immobili non in regola con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità;
- f) quando vengano manomessi i sigilli del misuratore;
- g) quando l'immobile non è allacciato alla pubblica fognatura in zone servite dalla rete stessa o nel caso del mancato rispetto di norme, anche regolamentari, relative agli allacci alla rete fognaria;
- h) in ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento o di altre norme di legge.

Le spese di sospensione e riattivazione fanno carico all'utente che deve pagare i relativi costi e risarcire gli eventuali danni.

In ogni caso l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del C.C. in caso di inadempienza agli artt. 7, 8, 9, 15, 28, 31 del presente Regolamento, od in caso di prelievo fraudolento. Se il Comune si avvale della facoltà di risolvere il contratto, l'utente deve versare subito l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e risarcire gli eventuali danni.

In caso di violazione degli articoli 8 e 31 o di prelievo fraudolento, il Comune può sospendere l'esecuzione di tutti i contratti in corso con l'utente anche per altri servizi da esso erogati e risolverli di diritto.

### **Art. 37**

#### **Rimborsi**

*(Modificato con Del. C.C. n. 04 del 01.02.2007)*

Il rimborso del canone o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio Tributi su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio se direttamente riscontrato.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro **cinque** anni dalla data dell'avvenuto pagamento.